

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 10 dicembre 1984

che modifica, per quanto riguarda in particolare l'assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

(84/641/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita <sup>(4)</sup>, in appresso denominata «prima direttiva», modificata dalla direttiva 76/580/CEE <sup>(5)</sup>, ha eliminato talune divergenze nelle legislazioni degli Stati membri per facilitare l'accesso a detta attività ed il suo esercizio;

considerando che si sono verificati notevoli progressi nel campo delle attività che comportano prestazioni di servizi in natura; che dette prestazioni sono disciplinate da disposizioni che divergono da uno Stato membro all'altro; che tali divergenze costituiscono un ostacolo all'esercizio del diritto di stabilimento;

considerando che per eliminare detto ostacolo al diritto di stabilimento è opportuno precisare che un'attività non è esclusa dall'applicazione della prima direttiva semplicemente perché comporta una prestazione fornita unicamente in natura o per la quale il prestatore utilizza unicamente personale e attrezzature propri; che è pertanto opportuno inserire in detta direttiva l'attività di assistenza che consiste nel promettere un aiuto in caso di un avvenimento fortuito, tenendo conto delle particolarità di tale attività;

considerando che l'inclusione, a fini di controllo, delle operazioni di assistenza nel campo d'applicazione della prima direttiva, che non comporta una definizione di tali operazioni, non è destinata ad incidere sul regime fiscale ad esse applicabile;

considerando che il solo fatto di praticare talune operazioni di assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico subiti da un veicolo stradale, avvenuti di norma sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia, non giustifica l'assoggettamento al regime della prima direttiva di chiunque non sia impresa di assicurazione;

considerando che conviene rendere meno rigida la condizione che l'incidente o il guasto meccanico siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia, per tener conto dell'esistenza di accordi di reciprocità oppure di talune circostanze particolari relative alla situazione geografica o alla struttura degli organismi in questione o all'importanza economica molto scarsa di queste operazioni;

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della prima direttiva gli organismi di uno Stato membro la cui attività consista essenzialmente nel fornire servizi per conto delle autorità pubbliche;

considerando che un'impresa che offre contratti di assistenza deve disporre dei mezzi necessari per poter fornire tempestivamente le prestazioni in natura che essa propone; che è opportuno fissare disposizioni specifiche concernenti il calcolo del margine di solvibilità e l'ammontare minimo del fondo di garanzia di cui detta impresa deve disporre;

considerando che sono indispensabili talune disposizioni transitorie per permettere alle imprese che forniscono solo assistenza di conformarsi alle norme della prima direttiva;

considerando che, date le particolari difficoltà di carattere strutturale e geografico, occorre accordare all'Automobile Club di uno Stato membro un periodo transitorio per consentirgli di adattarsi a quanto richiesto da detta direttiva per quanto riguarda le operazioni di rimpatrio del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri;

<sup>(1)</sup> GU n. C 51 del 10. 3. 1981, pag. 5, e GU n. C 30 del 4. 2. 1983, pag. 6.

<sup>(2)</sup> GU n. C 149 del 14. 6. 1982, pag. 129.

<sup>(3)</sup> GU n. C 343 del 31. 12. 1981, pag. 9.

<sup>(4)</sup> GU n. L 228 del 16. 8. 1973, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 189 del 13. 7. 1976, pag. 13.

considerando che occorre aggiornare le disposizioni della prima direttiva relative alla forma giuridica secondo cui si possono costituire le imprese assicurative; che è opportuno modificare talune disposizioni di detta direttiva concernenti le norme applicabili alle agenzie o succursali, stabilite all'interno della Comunità, di imprese aventi la sede sociale fuori della Comunità, allo scopo di renderle coerenti con le disposizioni della direttiva 79/267/CEE <sup>(1)</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

#### Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività.

2. L'attività di assistenza riguarda l'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, previo pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario.

L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione, o riparazione, l'assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

3. La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell'allegato.».

#### Articolo 2

L'articolo 2 della prima direttiva è completato dal punto seguente:

«3. L'attività di assistenza in cui l'impegno è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di

incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

- soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;
- trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi;
- se lo Stato membro del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dello stesso Stato membro,

salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta alla presente direttiva.

Nei casi previsti ai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

- a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità;
- b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante in questi due Stati.

Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori.

Inoltre la presente direttiva non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente

<sup>(1)</sup> GU n. L 63 del 13. 3. 1979, pag. 1.

accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato, fatto salvo il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.».

#### Articolo 3

L'articolo 3, paragrafo 1, della prima direttiva è completato dal comma seguente:

«La presente direttiva non riguarda le imprese che soddisfano alle seguenti condizioni:

- non esercitano nessuna attività disciplinata dalla presente direttiva diversa da quella di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato;
- tale attività è limitata a un ambito puramente locale e consiste soltanto in prestazioni in natura e
- l'importo annuale delle entrate connesse all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non è superiore a 200 000 ECU.».

#### Articolo 4

L'articolo 4 della prima direttiva è completato dal comma seguente:

«f) in Danimarca

Falcks Redningskorps A/S, København.».

#### Articolo 5

Nell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ottavo trattino, della prima direttiva, le parole «coöperatieve vereniging» sono soppresse.

#### Articolo 6

Negli articoli 8 e 10 della prima direttiva il paragrafo 3 è completato dal comma seguente:

«Non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti, quanto a personale ed attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo.».

#### Articolo 7

Il testo dell'articolo 9, primo comma, lettera e), e dell'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera e), della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

- «e) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione ed i mezzi finanziari destinati a farvi fronte, nonché, se i rischi da coprire sono classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa.».

#### Articolo 8

Il testo dell'articolo 13 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

##### «Articolo 13

Gli Stati membri verificano, in stretta collaborazione, la situazione finanziaria delle imprese autorizzate. Se le imprese in questione sono autorizzate a coprire rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, gli Stati membri collaborano anche allo scopo di verificare i mezzi di cui dispongono dette imprese per eseguire le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare, qualora le loro legislazioni, prevedano un controllo di tali mezzi.».

#### Articolo 9

L'articolo 16, paragrafo 3, della prima direttiva è completato dal comma seguente:

«In caso di rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo del secondo risultato è il costo derivante, per l'impresa, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.».

#### Articolo 10

Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

- «— 300 000 ECU se si tratta dei rischi o di una parte dei rischi compresi in uno dei rami classificati al punto A dell'allegato ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18.».

#### Articolo 11

Il testo dell'articolo 19 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

## «Articolo 19

1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione finanziaria, della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la legislazione dello Stato in parola preveda un controllo di tali mezzi.

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese che esercitano la propria attività nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, di precisare i mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui le loro legislazioni prevedano un controllo di tali mezzi. Le competenti autorità di controllo si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.».

## Articolo 12

Il testo dell'articolo 26 della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

## «Articolo 26

1. Le imprese che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione di più Stati membri possono chiedere i seguenti vantaggi, che possono essere accordati soltanto globalmente:

- a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;
- b) che la cauzione richiesta all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tale Stati;
- c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui esse esercitano la loro attività.

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri da cui l'impresa interessata ha chiesto o ottenuto l'autorizzazione. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità. La scelta dell'autorità da parte dell'impresa deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo, ad accertare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle succursali o agenzie stabilite all'interno della Comunità.

L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.».

## Articolo 13

Il testo dell'articolo 27, secondo comma, della prima direttiva è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, qualora si tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti all'articolo 26, paragrafo 1, l'autorità incaricata del controllo della solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità è equiparata all'autorità dello Stato nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria.».

## Articolo 14

Al punto A dell'allegato della prima direttiva il seguente ramo è inserito prima dell'ultima frase:

## «18. Assistenza

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal domicilio o dal luogo di residenza.».

## Articolo 15

Ogni Stato membro può sottoporre nel suo territorio attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all'articolo 1 al regime istituito dalla prima direttiva. Se uno Stato membro si avvale di questa facoltà, esso equipara, ai fini di questa applicazione, le dette attività a quelle classificate nel ramo 18 del punto A dell'allegato della prima direttiva, fatto salvo il punto C.

Il comma precedente non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell'allegato della prima direttiva per le attività di assistenza dipendenti in modo evidente da altri rami.

L'autorizzazione richiesta per un'agenzia o una succursale non può essere rifiutata per il solo motivo di una differenza di classificazione delle attività previste dal presente articolo nello Stato membro nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa.

### Disposizioni transitorie

#### Articolo 16

1. Gli Stati membri possono concedere, alle imprese che alla data della notifica della presente direttiva esercitano nel loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine di cinque anni a decorrere da questa data per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 della prima direttiva.

2. Gli Stati membri possono accordare alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non abbiano ancora costituito integralmente il margine di solvibilità, un termine supplementare non superiore a due anni, purché, conformemente all'articolo 20 della prima direttiva, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che esse intendono prendere per raggiungere tale margine.

3. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 che desideri estendere la sua attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10 della prima direttiva, può farlo unicamente se si conforma immediatamente a quest'ultima.

4. Qualsiasi impresa di cui al paragrafo 1 costituita in una forma diversa da quelle indicate all'articolo 8 della prima direttiva può continuare ad esercitare la sua attuale attività, ancora per tre anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva, sotto la forma che essa riveste a tale data.

5. Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, alle imprese costituite dopo la data della notifica della presente direttiva e che riprendono un'attività già svolta a tale data da un organismo giuridicamente distinto.

#### Articolo 17

Gli Stati membri possono concedere alle agenzie e succursali di cui al titolo III della prima direttiva, che esercitano nel loro territorio solo un'attività di assistenza, un termine massimo di cinque anni a decorrere dalla data

della notifica della presente direttiva per conformarsi all'articolo 25 della prima direttiva, purché dette agenzie o succursali non estendano la loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della prima direttiva.

#### Articolo 18

Per un periodo di otto anni a decorrere dalla data della notifica della presente direttiva la condizione che l'incidente o il guasto meccanico sia avvenuto nel territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non è applicabile alle operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, primo comma, terzo trattino, della prima direttiva, quando queste attività sono effettuate dall'ELPA (Automobile e Touring Club di Grecia).

### Disposizioni finali

#### Articolo 19

1. Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali conformemente alla presente direttiva entro il 30 giugno 1987; essi ne informano immediatamente la Commissione. Le disposizioni così modificate, fatti salvi gli articoli 16, 17 e 18 della presente direttiva, si applicano al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle essenziali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

#### Articolo 20

Entro sei anni a decorrere dalla notifica della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sulle difficoltà derivanti dall'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'articolo 15. Eventualmente essa gli presenta proposte per porvi fine.

#### Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 10 dicembre 1984.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

A. DUKES